



Comune di Agerola
Provincia di Napoli
80051- Via G. Narsete n. 7- Palazzo Camillo Villani

Ordinanza n. 21

Oggetto: *sicurezza stradale, manutenzione muri e siepi e taglio rami sporgenti lungo le strade*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Premesso che ai bordi delle strade comunali spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica, talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;

Dato atto che:

- in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare notevoli danni;
- gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie;

Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le strade, le scarpate e le aree che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicura la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni e garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche;

Dato atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

Richiamate le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 -30 – 31 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno e ripe dei fondi prospicienti le strade;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o provenienti dalle scarpate non correttamente sfalciate;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;

VISTI:

- gli artt. 29-30 e 31 del d. Lgs. 285/1992 s.m.i.- Nuovo codice della strada;
- gli artt. 892 – 893 – 894 – 985 - 896 del codice civile;
- la legge n. 353 del 21/11/2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- l'art. 650 del codice penale;
- il Dlgs 267/2000;
- l'art. 68 dello Statuto Comunale;

- il Regolamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 107 del 14.09.2011;
- il Decreto Sindacale n. 2/1566 del 23.02.2012 circa l'individuazione dei Responsabili di servizio e l'attribuzione dei poteri di gestione

ORDINA

Ai **proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni** a lato delle strade comunali e vicinali, di tenere regolata in modo continuativo la vegetazione a fianco delle strade pubbliche procedendo in particolare:

- al taglio delle erbe, arbusti, siepi, ecc. dalle murature e ripe esistenti, tenendo regolate le stesse in modo da non restringere e/o danneggiare la strada e soprattutto in modo da non compromettere la circolazione e l'incolumità pubblica;
- al taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine, che interferiscono con linee elettriche di alimentazione dell'impianto di pubblica illuminazione o che coprono la segnaletica stradale;
- a mantenere le ripe, i muri e le opere di sostegno di qualunque genere, in stato tale da impedire franamenti che possano recare ingombro alle cunette, strade, marciapiedi e piazze di uso pubblico;
- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, foglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ad adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- a svolgere interventi di manutenzione periodica ogni volta che si determinano le condizioni di necessità sopra indicate;

I suddetti lavori dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- primo ciclo di manutenzione **ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO di ogni anno;**
- secondo ciclo di manutenzione **ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE di ogni anno.**

PER L'ANNO IN CORSO IL TERMINE DEL 15 MAGGIO DEVE INTENDERSI ECCEZIONALMENTE PROROGATO AL GIORNO 8 GIUGNO 2012.

RICORDA

- in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- il materiale di risulta proveniente dalle operazioni di pulizia e quanto altro residuo alla base delle murature e ripe, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori con **divieto assoluto** di depositare tali materiali nei cassonetti della n.u.

AVVERTE

- qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa della mancata realizzazione dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall'Amministrazione;
- scaduti i termini sopra indicati si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

DISPONE

- i contravventori alla presente Ordinanza sono passibili di **SANZIONI AMMINISTRATIVE** previste dagli articoli 29 e 31 del C.d.S. (**da € 155,00 a € 624,00**), dall'art. 30 del C.d.S. (**da € 389,00 a € 1.559,00**) o da altre disposizione di legge nonché di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;
- gli Agenti della Polizia Locale e le altre forze dell'ordine sono tenuti alla vigilanza e al controllo sull'osservanza della presente ordinanza;
- la notificazione della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Agerola;
- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

Agerola, 30 maggio 2012

**Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Dott.ssa Angelica Saggese**